

VADEMECUM FORMAZIONE VALIDO SOLO PER IL TRIENNIO 2017/2019

Il 21 dicembre 2016 il CNAPPC ha approvato il testo delle nuove LINEE GUIDA che riguardano solo ed esclusivamente il triennio di formazione 2017/2019

- **CFP DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO:** anche per il triennio appena iniziato 2017-2019 è prevista l'acquisizione di 60 CFP, di cui n° 12 cfp derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche" (deontologia, disciplinari di incarico che regolano la nostra prestazione professionale, e il rapporto con il nostro Ente di Previdenza Inarcassa); si consiglia "l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di cfp non inferiore a 10 di cui 4 cfp sui temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale".
- **TRASFERIMENTO CFP:** in caso si siano maturati nel triennio appena trascorso (2014-2016) cfp in eccedenza rispetto ai previsti 60 cfp, è possibile trasportare nel nuovo triennio (2017-2019) i crediti eccedenti, **fino ad un massimo di 20 cfp** (punto 4 delle nuove LINEE GUIDA). Eventuali crediti maturati nelle materie ordinistiche, eccedenti ai n. 12 cfp, potranno essere trasportati nel nuovo triennio ma verranno computati come crediti generici.

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine Territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (con un numero di cfp proporzionale rispetto ai 60 cfp del triennio), con facoltà dell'interessato di chiedere sulla piattaforma Im@teria tramite autocertificazione il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo dell'anno di esonero.

I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.

AUTOCERTIFICAZIONE:

L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine Architetti PPC territoriale.

E' possibile AUTOCERTIFICARE attraverso la piattaforma Im@teria le seguenti attività:

- Corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVF, RSPP codice Ateco 3, acustica, certificazione energetica e relativi aggiornamenti, non preventivamente accreditati da un Ordine Architetti o dal CNAPPC, e solo se organizzati da Organismi Pubblici regionali/statali **1 cfp all'ora, per un massimo di 20 cfp per corsi superiori a 20 ore.**
- Master universitari di I° e II° livello, assegni di ricerca, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal DM n. 249/2010, **fino ad un massimo di 20 cfp/anno di corso.**
- Corso di formazione per mediatore professionista, 15 cfp.
- Corso abilitante insegnamento per discipline affini all'architettura, 15 cfp.

- Mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche dell'attività formativa: 1 cfp per ogni mostra documentata **(non esiste più il limite massimo di 5 l'anno)**.
- Monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazioni di progetti derivanti da attività professionale/concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale. **(Non acquistate ma scritte dall'architetto)** 1 cfp per ogni monografia,
- Attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività.
- **attività formativa svolta all'estero;**
- **attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici**
- **corsi o eventi organizzati e accreditati da altri ordini e collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'ordine degli ingegneri, il collegio dei geometri, ecc..)**.

ESONERI:

(gli esoneri riportati riguardano solo il triennio 2017/2019)

L'esonero è da richiedere ogni anno

- maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione)
- malattia grave, infortunio, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
- **Docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (legge n° 382/1980)**
- **gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente PER TRE ANNI CONTINUATIVI, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo (punto 7 delle nuove LINEE GUIDA).**

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Non è più possibile richiedere l'esonero per assenza dall'Italia per 6 mesi consecutivi

Non è possibile richiedere l'esonero per malattia di parenti